



Comune di Spello

Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 03-08-2020 n. 22

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N 41 DEL 12 DICEMBRE 2016

Il giorno tre del mese di agosto, con inizio alle ore 17:30, in videoconferenza tramite piattaforma informatica Zoom, giusto decreto del Presidente del Consiglio Comunale n.2 del 12.05.2020, in seduta pubblica, a seguito di invito del Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano all'appello nominale i Sigg.

LANDRINI MORENO	Presente	Benedetti Sara	Presente
Rosignoli Daniele	Presente	Zaroli Rosanna	Presente
Falcinelli Irene	Presente	Sensi Lorenzo	Presente
Sorci Guglielmo	Presente	Lillocci Paolo	Presente
Napoleoni Enzo	Presente	Fastellini Enzo	Presente
RIGHETTI FLAVIO	Presente	Vitali Sandro	Presente
Mariotti Francesca	Presente		

Risultano quindi presenti consiglieri n. 13 e assenti consiglieri n. 0.

Accertata la validità dell'adunanza in prima convocazione, il Presidente Sig. Daniele Rosignoli dichiara aperta la seduta alla quale partecipa il Segretario Generale *Dott. Antonella Ricciardi*.

Sono designati scrutatori i Consiglieri Sigg:

Mariotti Francesca
Benedetti Sara
Lillocci Paolo

Vista la deliberazione n. 58 del 23.12.2019, esecutiva a norma di legge, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 30 dicembre 2019 avente per oggetto: “Piano Esecutivo di gestione 2020-2022. Individuazione dei responsabili dei programmi di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie”;

Premesso

- che l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*», ha disposto l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamato l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*»;

Visti

- l’art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “*Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attivita' con omogenea potenzialita' di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacita' contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attivita' produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivita' viene svolta*”;
- l’art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “*Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, puo' prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da*

soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”;

- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Vista la deliberazione ARERA n.158/2020 “*adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell'emergenza COVID-19*” che ha previsto agevolazioni sia per le utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere la propria attività lavorativa a seguito del diffondersi dell'epidemia sia a tutela delle utenze domestiche disagiate;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, Regolamento disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, con riferimento alle tabelle di classificazione delle Utenze non domestiche con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti;

Richiamato l'art 58- quinquies della L. 157/2019 di conversione del DL 124/2019, che ha modificato la classificazione delle utenze non domestiche spostando gli “studi professionali” dalla categoria 11 del DPR 158/99 alla categoria 12 del DPR 158/99 insieme alle banche ed istituti di credito.

Visto il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato con delibera di consiglio comunale n. 41 del 12 dicembre 2016;

Ritenuto necessario apportare delle modifiche al vigente regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti al fine dell'adeguamento alla normativa sopra richiamata;

Richiamata la deliberazione della G.C. n. 94 del 23/07/2020 con la quale è stata proposta al Consiglio Comunale l'approvazione delle modifiche al regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Esaminato lo schema predisposto dall'ufficio tributi ed allegato alla presente, contenente alcune modifiche al regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Richiamati

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 come modificato dalla Legge 77/2020, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 16 novembre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 31 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale*

comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 16 novembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Richiamato l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

Richiamato l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 154 il quale prevede che: *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti gia' deliberati”;*

Richiamato l'art.138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 *“Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU e dei regolamenti con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020”*, abrogando il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Richiamato l'art. 106 comma 3 bis del DL n. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020 che ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020;

Acquisito il parere favorevole espresso dell'organo di revisione con verbale n. 15 del 27/07/2020, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 comma 1, lett. b), punto 7, del d.lgs. n. 267 del 2000

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del

Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;

Visto lo statuto Comunale

Visto il D.LGS 267/2000

VISTI gli esiti della votazione in forma palese proclamati dal Presidente:

Consiglieri presenti	n. 13
Consiglieri astenuti	n. 04 (Sensi, Lillocci, Fastellini, Vitali)
Consiglieri favorevoli	n. 09
Consiglieri contrari	n. 00

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare le modifiche e le integrazioni al regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), così come individuate negli allegati alla presente deliberazione che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Allegato 1 “Regolamento Tari 2020 con modifiche”, Allegato 2 “Regolamento Tari 2020 testo coordinato”;
3. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua approvazione entro il termine per approvare il bilancio di previsione 2020;
4. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
5. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Presidente di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile sussistendo i presupposti di urgenza;

VISTI gli esiti della votazione in forma palese proclamati dal Presidente;

VOTAZIONE

Consiglieri presenti	n. 13
Consiglieri astenuti	n. 04 (Sensi, Lillocci, Fastellini, Vitali)
Consiglieri favorevoli	n. 09
Consiglieri contrari	n. 00

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente eseguibile, secondo quanto disposto dall' art. 134, 4° comma del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Presidente:
Daniele Rosignoli

Segretario Generale
Dott. Antonella Ricciardi

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate